

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

37.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 3 APRILE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	Pag.	Disegno di legge (Rinvio):	Pag.
Inversione dell'ordine del giorno	652	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce un'imposta generale sull'entrata	653
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):		Petizione	654
Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo per le ricerche di minerali auriferi	652	Sui lavori della Commissione	654
Trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato nelle acque dell'Africa Orientale Italiana	652		
Finanziamenti per armamenti e munizionamenti navali.	652		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40	653		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40	653		

La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, Amicucci, e per la marina, Cavnagnari.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i camerati Frignani, Arlotti, Molfino, Scotti, Colombati, Masetti, Landi, Fregonara e Pascolato.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Il resoconto della 36^a riunione non è pubblicato, a norma dell'articolo 38 del Regolamento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE propone che siano discussi per primi i disegni di legge relativi all'Azienda minerali metallici italiani ed ai finanziamenti per armamenti navali ed al trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato nelle acque dell'Africa Orientale Italiana, per non trattenere oltre il necessario i Sottosegretari di Stato presenti alla riunione odierna.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo per le ricerche di minerali auriferi. (677)

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che l'A. M. M. I. fu costituita nel 1936 con un capitale iniziale di 20 milioni di lire, interamente fornito dallo Stato. La legge però consentiva la compartecipazione di istituti finanziari per una quota non superiore al 40 per cento del capitale complessivo.

Il capitale è attualmente di 100 milioni di lire e ne sono azionisti: lo Stato per 60 milioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni per 15 milioni, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per 15 milioni ed il Banco di Napoli per 10 milioni.

Fu anche concesso, con la legge istitutiva, un contributo annuo di un milione di lire per un periodo di 10 esercizi a partire dal 1935-36.

Scopo dell'A. M. M. I. è quello di promuovere la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di minerali metallici nel Regno, nonché quello di esercitarne il commercio.

Successivamente, nel novembre 1937, fu approvato un contributo straordinario di altri due milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1937-38; 1938-39; 1939-40.

Con il disegno di legge in esame viene assegnato all'A. M. M. I. un nuovo contributo straordinario di 6 milioni di lire, da ripartirsi in 3 esercizi e precisamente: 3 milioni nel 1940-41; 2 milioni nel 1941-42 ed un milione nel 1942-43. Questo contributo straordinario però, deve essere erogato solo per lavori di ricerca del minerale aurifero in zone già indiziate — e secondo un programma prestabilito e concretato — nell'Alta Val Sesia, in Valle Anzasca, nella Val Bianca, nelle miniere di Quarazza e Quarazzola, ed in Val Antrona.

In tal modo l'A. M. M. I. potrà estendere la sua attività in questo specifico settore, nel quale ha già una produzione di 20 chilogrammi al mese di oro fino.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato nelle acque dell'Africa Orientale Italiana. (658)

CENZATO, *Relatore*, rileva che già nel luglio del 1936 era stata riconosciuta la necessità di adeguare il trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato nelle acque dell'Africa Orientale Italiana, oppure adibito al servizio di navi ospedaliere, al trattamento del personale destinato a terra; e vi si provvede con Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, che ha cessato di aver vigore.

È sorta quindi la necessità di evitare con un nuovo provvedimento la sperequazione suddetta e si è adottata, col disegno di legge in esame, una soluzione definitiva ed equa.

Infatti il provvedimento dispone che agli ufficiali e sottufficiali imbarcati nelle acque dell'Africa Orientale Italiana, sia corrisposta, in aggiunta al normale trattamento di bordo nel Regno, metà dell'indennità o soprassoldo coloniale e due terzi della indennità o soprassoldo di disagiata residenza.

Ai sottocapi e comuni che si trovano nelle stesse condizioni viene concesso il soprassoldo coloniale e quello di disagiata residenza.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Finanziamenti per armamenti e munizionamenti navali. (674)

CENZATO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge contiene l'autorizzazione alla Regia marina ad assumere impegni per l'attuazione di un programma di armamenti e munizionamenti navali per un importo complessivo di un miliardo e 600 milioni di lire, diviso in quattro esercizi e cioè dal 1939-40 al 1942-43.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È certo che questa ingente somma sarà spesa dalla Regia marina con la consueta oculatezza, tempestività e prudenza e prende occasione dalla approvazione di questo provvedimento per ricordare che gli italiani non dimenticheranno mai le condizioni di efficienza e di preparazione raggiunte dalla Marina già nel settembre scorso, quando tutti gli italiani attendevano con assoluta fiducia e tranquillità le decisioni supreme del Duce. Nel dicastero della Marina non solo i marinai, secondo la tradizione antica e nuova, erano pronti, ma tutto era lucido e terso nella impazienza dello scatto. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato)*.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (656)

BRUNI, *Relatore*, osserva che il decreto-legge del 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, comporta una maggiore assegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 di lire 26 milioni per le esigenze del servizio di investigazione politica.

Per il bilancio 1940-41 il fondo di tale capitale è stato congruamente aumentato.

La spesa risponde ad esigenze inderogabili ed urgenti e quindi raccomanda la conversione del decreto-legge, pur rilevando che, essendo stato emesso tale decreto nel mese di gennaio 1940, durante il quale la Commissione del bilancio ebbe a radunarsi più volte, il provvedimento avrebbe anche potuto adottarsi con la forma normale del disegno di legge.

PRESIDENTE è sicuro di interpretare il pensiero della Commissione nel non ravvisare la necessità della forma del decreto-legge per il provvedimento in esame, pur riconoscendosi la necessità assoluta della spesa.

Pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato)*.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40. (672)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, è convinto che anche questo provvedimento avrebbe potuto essere adottato con la forma normale del disegno di legge, specialmente ove si pensi che con tale forma è stato presentato alla Camera e subito approvato dalla Commissione del bilancio, nel corrente mese, un altro disegno di legge di assegnazione di fondi al Ministero della guerra di 8 miliardi di lire. Non vi è dubbio peraltro che la Commissione debba dare la sua immediata ed entusiastica ratifica al decreto-legge, che contempla la erogazione di un miliardo di lire per spese necessarie al potenziamento militare del Paese.

I nuovi fondi sono di competenza particolare dei capitoli aggiunti nn. 73 e 75 concernenti le operazioni militari in Albania e la situazione delle Colonie, oltre l'efficienza generale bellica del Paese.

PRESIDENTE ritiene che la Commissione non possa ravvisare la necessità della forma del decreto-legge neppure per il provvedimento in esame, soprattutto per la considerazione rilevata dal relatore, che l'altro provvedimento più importante, della assegnazione di 8 miliardi per il potenziamento bellico della Nazione, è stato in questo stesso mese presentato con la forma del disegno di legge e prontamente approvato. La Commissione, tuttavia, darà il suo entusiastico consenso ai nuovi fondi richiesti, diretti ad assicurare la difesa del Paese.

Pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato)*.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce un'imposta generale sull'entrata. (673)

PRESIDENTE data l'assenza del Ministro delle finanze, per l'odierno Consiglio dei Ministri, propone di rinviare ad altra riunione la discussione del disegno di legge: Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce un'imposta generale sull'entrata.

(Così rimane stabilito).

Petizione.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, riferisce che Bellini Remigio, avventizio presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Grosseto, invoca che una parte dei posti di ruolo del grado iniziale dell'Amministrazione finanziaria sia riservata agli avventizi ex combattenti in Africa e in Spagna, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

Come è evidente, il Bellini chiederebbe, a proprio profitto, una deroga alle disposizioni che regolano la materia degli organici dell'Amministrazione finanziaria.

Propone pertanto che la petizione non sia presa in considerazione, in quanto essa verrebbe a sconvolgere i criteri informativi della

ammissione ai pubblici impieghi in rapporto ai titoli di studio.

PRESIDENTE pone a partito questa proposta.

(È approvata).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE avverte che la Commissione del bilancio sarà convocata per venerdì 12 corrente alle ore 16, per discutere la conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, relativo alla imposta generale sull'entrata.

La Commissione stessa si adunerà inoltre sabato 13 corrente, alle ore 10, per esaminare le relazioni su vari bilanci, nonché qualche altro provvedimento legislativo che dovesse nel frattempo essere demandato all'esame della Commissione stessa.

La riunione termina alle 10,45.

ALLEGATO**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI****Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario per le ricerche di minerali auriferi. (677)****ART. 1.**

È assegnato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) un contributo straordinario di lire 6,000,000 per ricerche di minerali auriferi in zone diverse da quelle attualmente in concessione all'Azienda stessa. Detto contributo è ripartito in tre rate, e cioè: lire 3,000,000 per l'esercizio finanziario 1940-41, lire 2,000,000 per il 1941-42 e lire 1,000,000 per il 1942-43.

ART. 2.

L'Azienda rimetterà annualmente, per l'approvazione, ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni un programma tecnico e finanziario sulle ricerche che intende svolgere.

Le erogazioni fatte sul fondo di cui all'articolo 1 devono essere dimostrate dall'Azienda ai Ministeri predetti a periodi trimestrali, mediante la presentazione dei relativi rendiconti documentati.

ART. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato nelle acque dell'Africa Orientale Italiana. (658)**ART. 1.**

Agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina imbarcati su Regie navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale Italiana competono, in aggiunta al normale trattamento di bordo nel Regno, la metà dell'indennità o soprassoldo coloniale e i due terzi dell'inden-

nità o soprassoldo di disagiata residenza dovuti ai loro pari grado a terra a termini del Regio decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281.

ART. 2.

Ai sottocapi e comuni della Regia marina imbarcati sulle predette Regie unità competono per intero, in aggiunta al normale trattamento di bordo nel Regno, il soprassoldo coloniale ed il soprassoldo di disagiata residenza stabiliti per i loro pari grado a terra dal Regio decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281.

ART. 3.

Al personale di cui ai precedenti articoli sono applicabili le disposizioni contenute nel Regio decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, relative al trattamento di licenza coloniale per il personale destinato a terra nell'Africa Orientale Italiana.

ART. 4.

Alla spesa occorrente per quanto stabilito nei precedenti articoli sarà provveduto, a partire dall'esercizio finanziario 1939-40, mediante contributo del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana fino alla concorrenza di lire 2,500,000 e mediante apposite variazioni da apportare al bilancio del Ministero della marina per il restante importo.

ART. 5.

Quando il trattamento previsto dalla presente legge per il personale di cui al precedente articolo 1 sia meno favorevole di quello stabilito dalle normali disposizioni sul trattamento di bordo, sarà corrisposto quest'ultimo.

ART. 6.

La presente legge ha vigore dal 1° luglio 1939-XVII.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Finanziamenti per armamenti e munizionamenti navali. (674)**

ART. 1.

Il Ministro della marina è autorizzato ad assumere impegni per completare e potenziare i servizi armi, munizioni ed armamenti a bordo ed a terra sino all'importo complessivo di lire 1,600,000,000, così ripartiti:

Esercizio finanziario	1939-40	L.	550,000,000
»	»	1940-41	» 650,000,000
»	»	1941-42	» 350,000,000
»	»	1942-43	» 50,000,000

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno gradualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina i fondi necessari.

Qualora nei singoli esercizi gli stanziamenti suddetti non raggiungessero le somme previste dall'articolo 1, l'eventuale differenza sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (656)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40. (672)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40.